

Convenzione tra Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS e Regione Siciliana - Assessorato per la Salute per l' implementazione del piano di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale della Regione Siciliana – D.M. 77/2022 . Codice C.U.P. I64D23000970002 del 07/07/2023

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGE.NA.S (di seguito anche Agenzia), con sede in Roma, via Puglie n. 23, C.F/P.IVA 97113690586, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto;

E

L'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 20, C.F/P.IVA 80012000826, rappresentato dall'Assessore Dott.ssa Giovanna Volo.

di seguito anche "le Parti";

PREMESSE

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

VISTO l'art. 5, D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 e ss.ii.mm. che, nell'istituire l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 115, recante "*Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2, co. 357, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

VISTO il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, recante "*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" che ha disposto, agli artt. 17, 18 e 19, il riordino dell'Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 10 agosto 2021, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021, e, in particolare, l'art. 4, co. 2, che individua quale obiettivo prioritario dell'Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201, con il quale viene data notizia della adozione del citato Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289, con il quale viene data notizia dell'approvazione del citato Regolamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. g), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003), ai sensi dei quali, nell'ambito della determinazione delle politiche di auto-coordinamento delle Regioni, particolare rilevanza assume l'affinamento degli strumenti di rilevazione, analisi e valutazione dei dati complessivi sul funzionamento e sulla qualità dei servizi sanitari ed il contributo, sul piano tecnico e scientifico, alla definizione di progetti, programmi e interventi migliorativi di interesse generale da parte dell'Agenzia;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007) in particolare con riferimento all'attività di supporto alle Regioni in materia di innovazioni significative per quanto riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del SSN anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;

CONSIDERATI gli indirizzi programmatici dell'Agenzia, approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 19 marzo 2015, sulla base della proposta formulata dal Direttore generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. g) del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che l'Agenzia è un ente pubblico non economico nazionale che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

TENUTO CONTO che il citato Statuto dell'Agenzia all'art. 5 prevede che *"(...) Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati."*;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al Patto per la Salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'8 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, ed in particolare l’art. 1, co. 188, ai sensi del quale “Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”;

VISTA la Legge regionale 14/04/2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 1/06/2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) ed, in particolare, la Missione 6 “Salute” Componente C 1 Definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l’identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo;

VISTO il Decreto Ministeriale Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” che:

- prevede un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria, uniforme a livello nazionale che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all’assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario;
- introduce un sistema di governance territoriale idoneo non solo a consentire la gestione dei bisogni socioassistenziali, ma anche a facilitare i processi di individuazione delle priorità di intervento in un’ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, comunitarie, ospedaliere e di specialità;
- pone particolare attenzione alla continuità delle cure a favore di individui in condizioni di cronicità/fragilità e disabilità che comportano il rischio di non autosufficienza, anche attraverso l’integrazione e la co-progettazione tra il servizio sociale e quello sanitario e il terzo settore;
- disegna un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;

VISTO il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, approvato con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020) e conseguente Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;

CONSIDERATO il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, allegato 1 “Salute”, approvato con deliberazione n. 74 del CIPE del 15 dicembre 2020, il quale combina innovatività e miglioramento delle cure alla persona con la sostenibilità dei sistemi sanitari e con una visione sempre più olistica della salute promuovendo l’approccio “One health”;

VISTO il Decreto 5 aprile 2022, con cui il Ministro per la Salute ha approvato lo Schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS);

VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1294 del 20 dicembre 2022 riguardante *“Soluzioni tecniche/amministrative per l’attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30 maggio 2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - Approvazione del “Piano della rete territoriale di assistenza della Regione siciliana” – Nomina del “Responsabile regionale dell’attuazione del Piano”;*

CONSIDERATO che AGENAS ha una comprovata esperienza dei sistemi di misurazione e valutazione degli standard in ambito sanitario e socio-sanitario e costituisce un riferimento tecnico di sicuro valore orientativo e consultivo oltre che di allineamento alle varie realtà regionali al fine di rendere armoniche le applicazioni territoriali degli indirizzi nazionali;

CONSIDERATO che per valutare e implementare il piano di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale della Regione Siciliana nei diversi ambiti in cui è articolato e creare reti di sinergia (già in fase di programma) con gli altri livelli di setting assistenziale (reti ospedaliere, rete d’emergenza-urgenza, ricerca sanitaria), al fine di snellire tutte le dinamiche realizzative correlate all’applicazione dei contenuti del D.M. n. 77/2022, risulta ideale il supporto di una realtà all’avanguardia in termini di sistemi di misurazione e valutazione degli standard e terza rispetto al contesto specifico quale è l’AGENAS;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere alla stipulazione di una convenzione tra le Parti e impegnarsi, attraverso la presente convenzione a collaborare, anche mediante progetti di ricerca, per la valutazione e implementazione del piano di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e organizzativi della collaborazione in oggetto;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

**Articolo 1
(Premesse e allegati)**

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente convenzione sono disciplinate come segue.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

1. Con il presente atto le Parti si impegnano, anche mediante progetti di ricerca, a collaborare per la valutazione e implementazione del piano di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale della Regione Siciliana, in coerenza con le indicazioni previste dal D.M. n. 77/2022 nonché di nuove reti ospedaliere con promozione di nuovi modelli organizzativi e ridefinizione dell'organizzazione della rete ospedaliera complessiva;
2. Le Parti potranno condividere ulteriori tematiche rispetto alle quali potranno concordare la realizzazione di ulteriori attività, anche di studio e ricerca, da definirsi mediante accordi integrativi della presente Convenzione.
3. La Regione Siciliana si impegna a collaborare fornendo all'Agenzia i dati di attività/produzione dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione di dati in forma anonima.
4. Le Parti concordano che l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sarà disciplinata attraverso successivi piani attuativi di cui al successivo art. 5, comma 4, individuando le aree e i servizi del DASOE e del DPS che dovranno intrattenere i rapporti tecnici necessari all'attuazione e realizzazione della presente convenzione.

Articolo 3
(Durata, proroga, rinnovo e revisione)

1. Il presente atto ha durata di un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, decorrente dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le Parti possono per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente Convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse l'accordo stesso ed i risultati con esso raggiunti, secondo le modalità individuate dai rispettivi ordinamenti.
3. Qualora sopraggiungano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative, le Parti possono, ai fini della conservazione dell'atto e sempre in forma scritta, revisionare i contenuti oggettivi del presente accordo per renderli conformi al mutato assetto.

Articolo 4
(Modalità di realizzazione)

1. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalle Parti attraverso l'impiego di risorse esperte, in possesso di requisiti di professionalità specifiche, da utilizzare per le attività di supporto, da rendersi anche presso la sede della Regione Siciliana Assessorato della Salute. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione secondo la migliore pratica

professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini concordati tra le Parti stesse.

2. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica e che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.ii.mm.
3. La Regione Siciliana si impegna, altresì, a mettere a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
4. L'Agenzia e la Regione Siciliana potranno congiuntamente utilizzare i risultati dell'attività di collaborazione ai fini scientifici.

Articolo 5

(Coordinatori e referenti delle attività)

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente accordo e responsabile il dott. Antonio Fortino
2. La Regione Siciliana indica quale coordinatore per le attività da svolgere il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico pro tempore.
3. L'Agenzia e la Regione Siciliana si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I coordinatori di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo elaborano il piano attuativo delle attività e possono proporre eventuali modifiche al piano, anche successive, che saranno approvate dalle Parti mediante scambio di note.

Articolo 6

(Oneri)

1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Regione Siciliana attribuisce in favore dell'Agenzia, per la durata di un anno della convenzione, eventualmente rinnovabile, una somma pari ad € 70.000,00 (settantamila/00). Le relative risorse gravano sul capitolo n. 416522 del bilancio della Regione Siciliana.
2. L'importo di cui al comma 1 verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate:
I^a quota, pari al 30% a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
II^a e III^a quota, pari entrambe al 35% al termine rispettivamente del primo e del secondo semestre di attività, previa presentazione, da parte di Agenas, di una relazione illustrativa sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, corredata da una rendicontazione delle spese sostenute.
3. L'Agenzia provvede a inviare alla Regione Siciliana un documento per la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di debito. Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato all'Agenzia.

Articolo 7
(Collaborazioni esterne)

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 2, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e di assistenza, può avvalersi, oltre che del proprio personale interno, anche dell'apporto professionale di esperti e professionisti esterni, ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento di amministrazione e del personale.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 8
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente collaborazione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "RGPD") e del D. Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato con il D. Lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui all'art. 2, saranno trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della collaborazione.
5. Per l'Agenzia il titolare del trattamento dei dati personali è il Prof. Enrico Coscioni e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Luigi Recupero (dati di contatto e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it). Per la Regione Siciliana il titolare del trattamento è l'Assessore per la Salute, mentre il Responsabile della protezione dei dati è l'Ing. Sebastiano Lio (dati di contatto: e-mail: dpo@regione.siciliana.it).

Articolo 9
(Codice Unico di Progetto)

In base alla Legge n. 136/2010 e ss.ii.mm. le Parti s'impegnano a indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante le attività oggetto della presente convenzione il seguente codice I64D23000970002 rilasciato dalla competente struttura Ministeriale.

Articolo 10
(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.
2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: 01201921512841, 01201921512830, 01201921512829.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente Prof. Enrico Coscioni*

Per Regione Siciliana

L'Assessore alla Salute Dott.ssa Giovanna Volo*

(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.